

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

Al signor Presidente del Consiglio regionale
e, p.c.: Al signor Segretario generale
del Consiglio regionale

oggetto: **Progetto di legge n. 500 – Proposta di legge di iniziativa del consigliere Enrico Corsi relativa a: “Modifica della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.**



X LEGISLATURA

In data 24 aprile 2020 il Consiglio delle Autonomie Locali, costituito ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento di funzionamento e della deliberazione dell'UP CAL n. 1 del 17/2/2020, riunitosi in videoconferenza, ha esaminato alla luce di osservazioni formulate dagli uffici degli enti locali competenti in materia di trasporto pubblico locale il progetto di legge in oggetto.

In merito è stato evidenziato quanto di seguito:

Il contenuto del dettato normativo avanzato intende, riprodurre (inutilmente, in modo parziale ed introducendo specifica disciplina per le procedure negoziate) parte della già notevole regolamentazione Comunitaria e Statale applicabile agli affidamenti del TPL con le note e prescritte condizioni e limitazioni.

L'intervento regionale nella materia è, quindi, errato sulla fase di scelta del contraente, in quanto la questione è rimessa al Regolamento C.E. n. 1370/2007, che è norma regolamentare UE ad applicazione diretta e, pertanto, tale “*corpus normativo*” non può essere modificato dalla Regione che non ha competenze sul punto. In merito, per quanto la giurisprudenza sia ampiamente consolidata, si richiama utilmente anche l'espressione della Corte costituzionale n. 263 del 2016, la quale riferisce che “... *alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, dunque, le disposizioni impugnate, avendo disciplinato istituti afferenti alle procedure di gara in difformità dalle previsioni del codice dei contratti pubblici, sono*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

costituzionalmente illegittime per avere violato i limiti statutari posti al legislatore regionale nella disciplina dei lavori pubblici". La legge regionale che si pronuncia sul punto è dunque a forte rischio di illegittimità costituzionale per violazione di una competenza statale e UE.

Si aggiunga che gli affidamenti di servizi di TPL seguono attualmente le disposizioni della disciplina Comunitaria, Statale e Regionale, secondo potestà, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007, nel riferimento anche alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (secondo tipologia di affidamento), ordinato nell'applicazione alla dettagliata Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C-92/01.

Il testo in valutazione, inoltre, si propone di normare l'applicazione del codice dei Contratti quando la medesima, per il settore del TPL, è già esclusa dall'art. 18 del Codice stesso, richiamando, viceversa ed impropriamente, la disciplina dei "Settori speciali" per la quale l'applicazione non attiene alla fattispecie dell'affidamento dei servizi di TPL della L.R.V. n. 25/98, ma unicamente alla messa a disposizione delle reti e infrastrutture per il trasporto.

Non ultimo si evidenzia come la materia, nei limiti consentiti alla potestà di normazione regionale, sia già disciplinata all'art. 22 della L.R.V. n. 25/98."

Per le motivazioni sopra riportate il Consiglio delle Autonomie locali rappresentato in forma variabile ai sensi dell'articolo 11 del regolamento ha espresso *all'unanimità parere non favorevole* alla proposta di legge n. 500 "Modifica della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"

Cordiali saluti.

D'ordine del Presidente
Fabio BUI
Il Dirigente Ufficio CAL
(Nicoletta Martorana)

Documento firmato digitalmente



X LEGISLATURA